

Associata a:



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

Presidente
Carlo Ghirlanda

Vice Presidente Vicario
Luca Barzagli

Vice Presidente
Ferruccio Berto

Vice Presidente
Giovanni Cangemi

Vice Presidente
Gianfranco Prada

Segretario Nazionale
Sabrina Santaniello

Segretario Sindacale
Corrado Bondi

Segretario Culturale
Virginio Bobba

Tesoriere
Pasquale Di Maggio

A.N.D.I.

Lungotevere R. Sanzio, 9
00153 Roma
Tel. 06.5833.1008
Fax 06.5830.1633
info@andinazionale.it
www.andi.it
C.F.: 96238930588

Circolare n. 77.1851.SS/P
Prot. 691.20.SS/P

Roma, 22 dicembre 2020

**AI PRESIDENTI DEI
DIPARTIMENTI REG.LI E
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI**

**AI SEGRETARI SINDACALI DEI
DIPARTIMENTI REG.LI E
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI**

**AI DIPARTIMENTI REG.LI ANDI
ALLE SEZIONI PROV.LI ANDI**

e p.c. **AI COMPONENTI
L'ESECUTIVO NAZ.LE ANDI**

Loro Sedi

via email

Oggetto: Legge 101/2020 - Vademecum

Gentili Colleghi,

questa breve e sintetica anteprima anticipa l'uscita di un'opera completa:

***“Vademecum sulla Radiologia Odontoiatrica
Lettura ragionata ed operativa del D.Lgs. 101/20”***

Essa ha lo scopo di fornire agli associati ANDI un primo supporto per la gestione del comportamento da tenere e della documentazione da approntare luce della novella legislativa.

Con il varo della legge 101/2020 il Governo Italiano ha infatti recepito la Direttiva Europea 59/2013 (del 5 dicembre 2013) e ha stabilito norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione a qualsiasi forma di radiazioni ionizzanti, intervenendo con un complessivo riordino di tutte le normative del settore della radioprotezione relative all'ambiente, dei lavoratori e a scopo medico (1). Esso racchiude quindi in sé i contenuti delle precedenti leggi in tema di radioprotezione, rinnovandoli, ed è stato strutturato per la radiologia in senso lato, lasciando a successivi Tavoli Tecnici, dedicati ai diversi ambiti specifici come quello odontoiatrico, di meglio chiarire le rispettive peculiarità. Si tratta pertanto di una legge quadro che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e che, come ogni legge di tale portata, richiede che per la sua completa attuazione siano previsti ulteriori passi che completeranno, i contenuti, ora ancora non del tutto definitivi della cornice legislativa. Il D.Lgs. 101/2020 (All.1) consta di 245 articoli in 337 pagine (la D.E. 59/13 è composta di 109 articoli).

È importante che anche fra noi Odontoiatri si crei la consapevolezza che la pubblicazione il Decreto legislativo 101/20 avvia una nuova era per gli aspetti della Radioprotezione ed il regime complementare della diagnostica odontoiatrica.

Solo nell'ultimo anno e mezzo ANDI ha partecipato ai lavori preparatori della legge ma ha potuto difendere l'identità diagnostica odontoiatrica ed il suo completo riconoscimento all'interno della attività complementare. L'obiettivo primario di ANDI è stato quello di raggiungere finalmente l'indipendenza intellettuale ed operativa dell'Odontoiatra in ambito radiologico.

Nella bozza preliminare del Decreto, infatti, erano presenti numerosi punti che hanno richiesto un intervento sostanziale da parte di ANDI poiché lasciavano spazio ad interpretazioni, in particolare nelle “definizioni” di esercente e responsabile di impianto radiologico. Definizioni

Associata a:



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

Presidente

Carlo Ghirlanda

Vice Presidente Vicario

Luca Barzagli

Vice Presidente

Ferruccio Berto

Vice Presidente

Giovanni Cangemi

Vice Presidente

Gianfranco Prada

Segretario Nazionale

Sabrina Santaniello

Segretario Sindacale

Corrado Bondi

Segretario Culturale

Virginio Bobba

Tesoriere

Pasquale Di Maggio

A.N.D.I.

Lungotevere R. Sanzio, 9
00153 Roma

Tel. 06.5833.1008

Fax 06.5830.1633

info@andinazionale.it

www.andi.it

C.F.: 96238930588

che avrebbero potuto togliere ad ogni Odontoiatra alcune sue prerogative per trasferirle alla figura del medico radiologo.

Oggi è finalmente chiarito che l'Odontoiatra possiede completa autonomia nella sua qualità di esercente: con la responsabilità legata alla detenzione, ha la possibilità di utilizzare tutte le apparecchiature radiologiche che ritiene utili nell'esercizio della sua attività complementare – ora per legge non più in discussione – e che nulla deve delegare al radiologo. Rimane per lui la possibilità di attivare questa opzione, che non viene però concessa alle SrL di servizi.

Con l'invio ai dirigenti e poi agli associati ANDI di questa prima parte (All. 2) si intendono innanzitutto offrire indicazioni operative per coloro che già detengono apparecchiature radiologiche di tipo endorale (con tensione inferiore a 70 Kv), indicando le operazioni documentali e procedurali che sono richieste dalla Normativa già dalla sua entrata in vigore.

L'intera opera, quando completata in ogni sua parte, disporrà di un **comparto Normativo** per la consultazione dei differenti impianti legislativi correlati alla 101/20, delle Raccomandazioni Ministeriali e delle Indicazioni delle Società scientifiche in materia di Radioprotezione.

A supporto del socio si è strutturato anche un **comparto Operativo** che offre all'Odontoiatra i passi da compiere nelle varie fasi di avvio della pratica radiologica, della detenzione ed utilizzo e della cessazione della pratica radiologica.

Sono stati poi definiti i profili e le funzioni previste dalla Normativa illustrando in tal senso incarichi e responsabilità ma anche le disposizioni sanzionatorie previste dalla Legge. La fase della detenzione ed utilizzo sarà declinata per le varie Ragioni Sociali in cui viene erogata la prestazione odontoiatrica e in considerazione della tipologia di apparecchiature di cui si dispone per la pratica radiologica negli studi stessi.

Con questa logica si è creato un percorso graficamente visualizzato ed intuitivo che permette una consultazione rapida e pratica, con possibilità di aggiornamento in funzione della evoluzione della Normativa e delle indicazioni scientifiche provenienti dalla Ricerca.


Il materiale compreso nel comparto normativo sarà reso disponibile entro il mese di Gennaio 2021 mentre la restante ed ultima parte relativa al comparto operativo, nella prima metà del mese di Febbraio 2021.

È altresì intenzione di ANDI avviare uno specifico percorso formativo accreditato ECM rispetto tutti gli argomenti riguardanti la radiologia, che si occuperà anche delle tematiche introdotte dalla nuova legge, aggiornandone i contenuti con le indicazioni che nei prossimi mesi i Tavoli Tecnici ministeriali produrranno.

Con l'occasione auguriamo a Voi e alle Vostre famiglie, anche a nome degli altri componenti l'Esecutivo Nazionale ANDI i migliori auguri per le imminenti festività natalizie.

Il Segretario Sindacale Nazionale

Dott. Corrado Bondi



Il Presidente Nazionale

Dott. Carlo Ghirlanda



- (1) Abrogate alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 101/2020 le seguenti disposizioni: a) art. 3, 4 e 5, della legge 31 dicembre 1962 n. 1860 (Impiego pacifico dell'energia nucleare); b) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 così come modificato dal decreto legislativo n. 241 del 2000, dal decreto legislativo n. 23 del 2009, dal decreto legislativo n. 100 del 2011, dal decreto legislativo n. 185 del 2011, dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 45 del 2014 e dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 137 del 2017; c) il decreto legislativo 26 maggio 2000, n.187 (Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche); d) il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.52 (Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane); e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 settembre 2011 (Detenzione e contabilità delle materie fissili speciali, materie grezze, minerali e combustibili nucleari). Modifiche 1. L'articolo 180, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) è sostituito dal seguente: «3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al titolo I, dalle disposizioni speciali in materia»